

Proposta Ordinanza  
Sindacale n. 3 del 11/02/2022

Ordinanza Sindacale  
n° 76 del 16/02/2022  
Segreteria Generale



## COMUNE DI GELA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

### SETTORE 10 - AMBIENTE E DECORO URBANO

#### ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Divieto di distribuzione ed affissione, fuori dagli orari e dagli spazi previsti, di volantini, depliant, manifesti e di altro materiale a contenuto pubblicitario, nonché di affissione, fuori dagli spazi all'uopo consentiti, di avvisi e annunci funebri, per motivi di igiene pubblica, di decoro e di vivibilità urbana.**

#### IL SINDACO

**Premesso che:**

è ancora consolidata nel nostro territorio l'insana pratica di molte aziende e ditte commerciali di pubblicizzare i loro prodotti e/o i loro programmi aziendali e offerte commerciali mediante la distribuzione di volantini pubblicitari e loro dispersione lungo le strade, piazze e luoghi pubblici, ovvero con la loro affissione su pareti di edifici privati e pubblici che, esposti alle intemperie, sovente si riversano sulle strade pubbliche dopo essersi distaccati dai relativi punti di affissione;

tale pratica comprende anche il deposito precario di volantini a carattere pubblicitario sugli infissi e /o ingressi delle abitazioni, sui parabrezza degli autoveicoli in sosta lungo le vie e sugli spazi pubblici, ovvero anche la loro affissione sui pali della pubblica illuminazione e su altra installazione pubblica e/o attrezzature di arredo pubblico;

parimenti, è tuttora pratica diffusa quella di affiggere fuori dagli spazi all'uopo dedicati e spesso sulle pareti esterne di edifici, pubblici e privati, prospicienti le pubbliche vie e piazze cittadine, avvisi e annunci funebri.

**Considerato che:**

tali pratiche determinano il quotidiano deturpamento di luoghi pubblici e l'alterazione del decoro urbano, unitamente al sistematico imbrattamento di impianti, strutture, strade e spazi pubblici, con frequenti accumuli di materiale cartaceo lungo le stesse vie pubbliche, data anche l'estrema facilità con cui si è soliti disfarsi dei volantini, depliant e materiale pubblicitario abbandonandoli per strada, con conseguente difficoltà nella loro raccolta in quanto sovente costituenti rifiuto non più differenziabile e come tale causa del degrado in cui sovente versano molte delle vie cittadine.

**Rilevato che:**

l'esorbitante e considerevole quantitativo di avvisi e annunci, volantini, manifesti ed altro similare materiale cartaceo pubblicitario e di varie dimensioni sparso lungo le strade e i bordi stradali determina un vero e proprio inquinamento di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, reso ancora più critico dalle attuali avverse condizioni

meteorologiche di vento e/o di pioggia che, contribuendone alla loro ulteriore disseminazione anche nei piccoli anfratti e lungo gli stessi canali di scolo, finiscono anche con l'impedire il normale deflusso delle stesse acque meteoriche lungo il sistema fognario, con conseguenti problematiche di carattere igienico sanitario, di degrado urbano e di protezione civile, anche per via dei pericoli di allagamenti delle strade cittadine e di pregiudizio per la stessa sicurezza della circolazione stradale.

**Ritenuto che:**

rientrano tra gli obiettivi strategici e prioritari dell'Amministrazione, costituendo peraltro oggetto delle attività istituzionali proprie dell'Ente, la tutela e il miglioramento del decoro urbano e della qualità di vita dei cittadini; il perseguimento di tali obiettivi non può prescindere da una azione di contrasto contro i superiori fenomeni di degrado ambientale, tra cui l'abbandono, l'accumulo incontrollato e lo spandimento dei rifiuti lungo le vie e gli spazi pubblici;

l'entità dei fenomeni di degrado ambientale, siccome determinati dalle prassi e dalle attività sopra dette, tuttora diffuse tra gli operatori commerciali, producono un danno per l'immagine della città, causa le oggettive loro ricadute negative in termini di condizioni di normale vivibilità e decoro che la rendono meno appetibile per nuovi investimenti, impedendone le possibilità di sviluppo.

**Rilevato pertanto che:**

appare pertanto opportuno e necessario perseguire in modo rigoroso le attività e le prassi sopra dette, a tutela dell'igiene ambientale e per la migliore salvaguardia possibile delle condizioni di vivibilità, di decoro urbano e di sicurezza della circolazione, seriamente compromesse dalla sistematica e aggressiva disseminazione lungo le strade e i bordi stradali, spazi e luoghi pubblici e/o aperti al pubblico di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, in materiale cartaceo e di difficile differenziazione proveniente dalla distribuzione e affissione a tappeto degli avvisi, manifesti e altro materiale pubblicitario, nonché dall'affissione selvaggia di manifesti e avvisi funebri fuori dagli spazi a ciò dedicati;

**Dato atto:**

**che** già in precedenza risultano esser state emesse analoghe ordinanze sindacali n. 440 del 21.07.1999, n. 752 del 21.09.2010, n. 85 del 26.2.2016 e n. 100 del 05.03.2019;

che continuano ancora a persistere le condizioni che hanno a suo tempo imposto l'adozione dei divieti di cui all'oggetto, essendo stato fatto presente dal DEC preposto al controllo sul servizio di igiene ambientale della città di Gela che sussiste un notevole quantitativo di rifiuti stradali sparsi lungo i bordi stradali costituito dal materiale di cui in premessa.

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani, approvato con delibera CC n. 157 del 29.07.2019;

**Letti** gli artt. 50 D.Leg.vo n. 267/2000 (TUEL), 15, comma 1, lett. I del vigente Codice della Strada e 191 D.Lg.vo n. 152/2006 (TUA)

## **ORDINA**

Per le ragioni espresse in premessa:

- 1) in tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto a tutte le aziende e ditte commerciali di pubblicizzare i loro prodotti, programmi aziendali e offerte commerciali mediante l'affissione e/o apposizione su pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, sulle pareti di edifici pubblici e privati non autorizzati, su alberi e su altra installazione pubblica e/o attrezzature di arredo pubblico, di manifesti, avvisi, volantini e di altro materiale a contenuto pubblicitario;
- 2) E' altresì fatto divieto in tutto il territorio comunale alle aziende e ditte commerciali operanti nel settore dei servizi delle pompe funebri di affiggere, fuori dagli spazi consentiti, avvisi e manifesti funebri;
- 3) E' vietato, in tutto il territorio comunale, distribuire manifesti, opuscoli, avvisi, volantini o altro materiale a contenuto pubblicitario ai conducenti e/o ai passeggeri di autoveicoli durante la loro circolazione e in prossimità di incroci e/o rotonde stradali;

- 4) E' vietato in tutto il tutto il territorio comunale distribuire manifesti, opuscoli, avvisi, volantini e altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni di edifici privati e pubblici, sui parabrezza e sui lunotti degli autoveicoli in sosta lungo le vie pubbliche.
- 5) E' consentita, solo in occasione di manifestazione politiche, sindacali, religiose, celebrative, ovvero di rilevanza sociale, da svolgersi in luoghi e/o spazi pubblici, ove autorizzate a termini di legge, la distribuzione di volantini ai soli cittadini che si dichiarino interessati, con l'obbligo per gli organizzatori di vigilare perchè non vengano abbandonati per strada.
- 6) L'attività di volantinaggio a scopi pubblicitari rimane disciplinata dal vigente Regolamento (delibera CC n. 44 del 26.4.2021), con l'obbligo per la ditta incaricata di dare preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio CUP – Settore Tributi del Comune di Gela, almeno cinque prima della distribuzione, contenente l'indicazione della data in cui avranno inizio le attività e il numero degli addetti, unitamente alla quietanza dell'imposta di € 6,00 dovuta, a termini della Delibera G.M. n. 162 del 18.06.2021, per ogni singolo operatore impiegato nella giornata in cui dovrà svolgersi la detta attività.

### **AVVERTE**

che in caso in trasgressione alla presente ordinanza, verranno comminate, tranne che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, le prescritte sanzioni pecuniarie da un minimo di € 100,00 al massimo di € 600,00.

La presente Ordinanza avrà effetto per la durata di gg. novanta a decorrere da oggi

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia resa pubblica a tutti mediante le prescritte forme di pubblicazione all'Albo Pretorio, comprese le pubblicazioni mediante affissione sul territorio comunale e la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.

### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza potrà essere esperito ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Sicilia entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Sig. Presidente della Regione Siciliana nel termine di gg. 180 dalla sua pubblicazione

Spetta al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia curare l'esecuzione della presente Ordinanza e l'applicazione delle prescritte sanzioni in danno dei trasgressori.

Si dispone la notifica della presente a:

- **Polizia Municipale;**
- **Forze dell'Ordine.**
- **Settore Ambiente e Decoro Urbano – Comune di Gela.**

#### **Il Dirigente**

*Arch. Antonino Collura*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme  
collegate*

#### **Il Sindaco**

*Avv. Cristoforo Greco*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme  
collegate*

## **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Comune dal 16/02/2022 per quindici giorni consecutivi. Registro delle pubblicazioni n. 650.

Gela, li 16/02/2022

**Il Responsabile**  
Carmelinda Rinciani